

*CONSORZIO STRADALE*  
*COLLE AURELIA 1100*

---

**STATUTO**

**TITOLI**

- I - DEL CONSORZIO
- II - DEI CONSORZIATI
- III - DELL'AMMINISTRAZIONE
- IV - DEI LAVORI
- V - DISPOSIZIONI GENERALI

**I - DEL CONSORZIO**

**Art. 1 - ISTITUZIONE**

E' costituito il Consorzio Stradale permanente ed obbligatorio fra i proprietari degli immobili – fabbricati e terreni- compresi nel perimetro del Comprensorio territoriale rappresentato nella planimetria allegata al presente Statuto sub A, e denominato Consorzio stradale COLLE AURELIA 1100.

Previa delibera Assembleare e su richiesta della maggioranza degli interessati, il Consorzio potrà assumere in gestione e manutenzione altre strade che venissero realizzate all'interno del comprensorio consortile e destinate ad uso comune.

Per le strade private ad uso esclusivo dei soli frontisti ed utenti, cioè dotate di cancelli, sbarre e similari, il Consorzio, previa decisione dell'Assemblea generale del Consorzio, potrà occuparsi anche della loro gestione e manutenzione la quale farà carico ai soli frontisti ed utenti della diramazione stessa, con i medesimi criteri di ripartizione delle spese di cui al successivo Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità tecniche di acquisizione delle strade di diramazione al Consorzio.

Si intende strada comune a tutti i consorziati il tratto iniziale della Via Colle Aurelia 1100 che ha inizio dalla complanare della Via Aurelia fino all'incrocio con la Via Casalvecchio Maglianella; si intendono diramazioni la Via Casalvecchio Maglianella, la prosecuzione della Via Colle Aurelia 1100 dall'incrocio con la Via Casalvecchio Maglianella, e le altre strade che si diramano all'interno del comprensorio consortile indicate nella planimetria di cui sopra.

**Art. 2 - SCOPO**

Escluso ogni fine di lucro il Consorzio ha l'obbligo di procedere:

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, annessi e connessi nonché delle attrezzature, impianti e servizi di interesse comune.
- b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle opere accessorie e di miglioramento delle sedi stradali, annessi e connessi, e dei servizi di interesse comune situati nel comprensorio consortile quali ad esempio la gestione della piazzola per l'ubicazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, ecc.

Qualora vengano realizzate entro i limiti del territorio consortile altre vie aperte al pubblico transito, e ne sia stata fatta domanda dalla maggioranza dei suoi utenti e frontisti il Consorzio potrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime, previa decisione del

Consiglio di Amministrazione; tale decisione deve essere poi sottoposta all'esame ed approvazione dell'Assemblea per la ratifica.

### **Art. 3 – SEDE**

Il Consorzio ha sede presso l'ufficio al quale è affidata l'amministrazione nel quale viene custodita la copia conforme per firma del Presidente dei verbali delle Assemblee Generali, lo statuto consortile e l'atto istitutivo.

Gli atti ed i registri del Consorzio restano depositati e tenuti a disposizione degli interessati per la visione, presso tale sede.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di sostituire la Sede ed il recapito amministrativo in occasione dell'affidamento della attività amministrativa del Consorzio.

### **Art. 4 – DURATA – LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO**

Il Consorzio stradale è obbligatorio e permanente ha quindi durata illimitata; esso si scioglie solo nel caso di trasferimento di tutti i beni da esso amministrati al Comune di Roma Capitale o agli altri Enti locali superiori a ciò preposti, secondo le modalità ed i criteri che saranno indicati nei relativi atti deliberativi, ovvero nel caso di trasformazione dei suoi fini istituzionali.

L'Assemblea deliberante stabilisce le modalità della liquidazione del Consorzio alle quali si dovrà attendere il Presidente del Consorzio che ha le funzioni di Liquidatore.

## **II - DEI CONSORZIATI**

### **Art. 5 - CONSORZIATI - UTENTI -**

Sono considerati Consorziati tutti i proprietari di terreni e di immobili con qualsiasi destinazione d'uso ricadenti nel comprensorio consortile i quali fanno o possono far uso delle vie private consortili per recarsi alla loro proprietà, sia che questa confini con la strada consorziale o che ne resti lontana, come anche i semplici frontisti.

Sono considerati Utenti: il Comune di Roma per l'eventuale uso pubblico delle strade qualora queste siano ad uso pubblico, e coloro i quali pur non essendo proprietari di immobili consorziati fanno uso delle vie consortili e chiunque beneficia dei servizi consortili

Chi perde la qualità di Consorziato, perde il diritto di farne parte, fino alla data della completa e conforme comunicazione del documentato cessato interesse per alienazione o trasferimento a terzi del bene immobile come ribadito nel successivo Titolo II° Articolo 27; e rimane obbligato solidamente col suo eventuale avente causa a qualsiasi titolo per il pagamento dei contributi iscritti nei ruoli già esecutivi al giorno della comunicazione formale al Consorzio del suo cessato interesse.

### **Art. 5/bis - CONDOMINII - STRADE PRIVATE DI DIRAMAZIONE**

#### ***Condominio:***

Nel caso di proprietà frazionata organizzata in condominio, se richiesto formalmente, possono essere considerati ad ogni effetto consorziati i Condominii, i cui amministratori o altra persona delegata dal condominio stesso interviene in Consorzio a rappresentanza di tutti i proprietari delle singole porzioni immobiliari esistenti all'interno del fabbricato.

L'Amministratore o il delegato del Condominio appositamente designato dalla propria assemblea (copia del verbale deve essere consegnata al Consorzio), rappresenta e vota per l'intero stabile nel Consorzio e nelle assemblee consortili ove riporta le esigenze consortili manifestate all'interno del fabbricato stesso.

Tali persone possono essere elette nelle cariche consortili.

***Diramazioni:***

Il delegato di una via di diramazione privata, appositamente designato dalla propria assemblea (copia del verbale deve essere consegnata al Consorzio), rappresenta ad ogni effetto e vota l'intero complesso degli immobili e terreni consorziati facenti capo alla diramazione stessa nelle assemblee consortili ove riporta le esigenze di competenza consortile manifestate all'interno della diramazione stessa.

Tali persone possono essere elette nelle cariche consortili.

Gli Amministratori e/o i delegati dei condomini, e quelli della diramazione privata provvederanno a loro volta ad informare i singoli proprietari sull'attività del Consorzio, ed a ripartire le somme iscritte unitariamente a ruolo, fra i singoli proprietari in relazione alle loro tabelle millesimali di proprietà; ovvero per le diramazioni private in relazione ai medesimi criteri di ripartizione utilizzati dal Consorzio, ove non siano stabilite diverse tabelle di ripartizione millesimali.

Copia del piano di riparto interno aggiornato e completo di generalità dei proprietari, domicilio, codice fiscale, millesimi, e riferimenti catastali, deve essere consegnato al Consorzio e da questo custodito in atti.

**Art. 6 - CONTRIBUENTI**

Ciascun consorziato e/o utente ha l'obbligo di concorrere nella spesa ordinaria e straordinaria per la manutenzione delle vie, annessi e connessi, e servizi consortili.

Le relative spese saranno a carico degli iscritti nei ruoli sia ordinari che straordinari, oltretutto del Comune di Roma nella percentuale di legge qualora le strade siano classificate ad uso pubblico ai sensi dell'Art. 3 del D.L.L. n° 1446/18.

**Art. 7 - UTENZA ORDINARIA**

La misura dei contributi alle spese a carico degli iscritti nei ruoli viene stabilita secondo le seguenti modalità:

Detratto dallo stanziamento il contributo individuale stabilito dal Consiglio di Amministrazione a carico di tutte le partite iscritte nel ruolo di contribuzione, quello a carico del Comune di Roma Capitale qualora si verificano le condizioni di cui all'Art.3 del DLL 1446/18, e quello a carico degli Utenti straordinari; la restante cifra viene ripartita fra i lotti del comprensorio, e da questi attribuito ai rispettivi proprietari all'interno del singolo lotto, in relazione al numero dei vani attribuiti a ciascuno, alla percentuale di possesso del terreno e della misura del fronte stradale e della percorrenza, in mancanza di questi ultimi dati viene attribuita in parti uguali fra le varie proprietà che lo compongono :

- il 50% al numero dei vani edificati, in mancanza di documentazioni catastali o diverse certificazioni da parte dei consorziati interessati viene stimato un vano = 25 mq.; per le categorie diverse da quelle abitative viene considerato ogni 25 mq. un vano.

- il 15% alla superficie dei terreni;

- il 20% alla misura del fronte stradale del lotto;

- il 15% alla misura della percorrenza stradale dal lotto di appartenenza sino all'ingresso del Consorzio.

La percorrenza stradale viene calcolata dal punto più lontano del lotto fronteggiante la via in cui è compresa la proprietà. Per le proprietà insistenti sull'anello della Via Colle Aurelia 1100 viene

considerata la media della percorrenza nei due sensi di marcia dell'anello stesso che va aggiunta a quella fino all'ingresso del Consorzio.

Nel caso delle diramazioni chiuse a gestione privata, la misura della percorrenza viene calcolata dall'incrocio della diramazione fino all'ingresso del Consorzio sulla complanare della Via Aurelia.

Il calcolo di cui sopra viene riferito ai lotti che compongono il comprensorio consortile; tuttavia il Consorzio su istanza completa di documentazione ed a firma degli interessati, provvede a frazionare i contributi relativi al lotto originario secondo la quota parte delle consistenze immobiliari e percentuali di attribuzione di cui sopra; così pure nei casi di comunione o di proprietà frazionata, quale ad esempio il condominio e/o la diramazione privata avviene in relazione della tabella millesimale di ripartizione della proprietà fornita al Consorzio.

Il Consorzio potrà effettuare accertamenti d'Ufficio, nel caso di carente ed omessa comunicazione da parte degli interessati, al fine di accertare l'effettiva consistenza immobiliare e l'esatta intestazione della proprietà oggetto della contribuzione; in tal caso tutte le spese per gli accertamenti saranno poste ad esclusivo carico degli inadempienti cui si è reso necessario l'accertamento.

Chi perde la qualità di interessato nel Consorzio, perde il diritto di farne parte, ma rimane comunque obbligato solidamente col suo eventuale avente causa a qualsiasi titolo al pagamento dei contributi fino alla acquisizione da parte del Consorzio della comunicazione della variante, conforme alle disposizioni di cui al successivo articolo 26, contenente le prescritte documentazioni attestanti il suo cessato interesse, e trasferimento ad altri dell'onere di partecipazione al Consorzio.

#### **Art. 8 - GRADO DI UTENZA**

Per tutte le proprietà consorziate appartenenti ad un lotto che ha accesso o fronte stradale su altre vie non in manutenzione ed esterne al comprensorio consortile, viene applicata una riduzione percentuale del contributo corrispondente al numero delle strade stesse; così la proprietà consorziate avente un secondo fronte o accessi da altre strade, rientra nel 2° grado; quello che ha un terzo fronte rientra nel 3° grado e così via. Il 2° grado contribuisce per la metà dell'onere del 1° grado; il 3° grado per un terzo del 1° grado, e così di seguito.

#### **Art. 9 - UTENZA STRAORDINARIA**

E' dovuto un contributo speciale da parte dei consorziati e/o di utenti che, appartenenti o estranei al Consorzio arrecano un danno o oneri anche amministrativi al Consorzio stesso, così pure da parte di coloro che fanno uso speciale della strada per costruzioni, esercizio di attività, di industrie particolari, cave, opifici di qualsiasi entità e natura, mediante automezzi che adoperano la strada ed i servizi consortili con un uso generalmente più intenso dell'uso ordinario abitativo. I contributi sono calcolati e ripartiti tra i vari utenti speciali, in base alla maggiore spesa che il Consorzio sostiene per la straordinaria manutenzione, per i ripristini e/o per gli oneri amministrativi arrecati, e come tali vengono iscritti nei ruoli di contribuzione.

Sono considerati Utenti anche le Aziende dei pubblici servizi, e coloro che utilizzano le strutture consortili con impianti fissi o anche temporanei; in tal senso è data facoltà al Consorzio di richiedere fondi cauzionali a garanzia dei ripristini degli scavi per loro impianti, nonché un compenso per l'uso e l'occupazione della sede stradale.

#### **Art. 10 - RUOLO DI CONTRIBUENZA**

I contributi, sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie, sono riscossi dal Consorzio mediante ruolo di contribuenza.

Il ruolo di contribuenza approvato dall'Assemblea Generale e pubblicato a norma di legge, viene rimesso al all'Esattoria o al Servizio Riscossione preposto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di emettere ruoli di contribuzione speciale a carico delle utenze non in regola con i pagamenti mediante la ri-attribuzione delle somme di morosità consolidata negli esercizi precedenti integrata degli interessi e delle relative spese di accertamento e

di redazione del ruolo, e/o delle nuove iscrizioni per le quote di cui si è provveduto ad emettere sgravio per indebita attribuzione della competenza.

Il Consorzio ha la facoltà di riscuotere direttamente le quote consortili, anche tramite istituti bancari, e di stabilire i termini per il pagamento, nonché di procedere al recupero anche coattivo dei contributi con spese ed oneri a carico degli inadempienti.

#### **Art. 11 - SERVIZIO TESORERIA**

Tutte le somme riscosse sono versate sul conto corrente intestato al Consorzio Stradale presso un Istituto Bancario.

Le operazioni di tale conto corrente sono a firma del Presidente del Consorzio; i pagamenti sono effettuati con assegni, o con mandati di pagamento a firma del Presidente stesso e tramite bonifico bancario .

Il Consiglio di Amministrazione, previa decisione dell'Assemblea generale dei consorziati, ha facoltà di nominare un Tesoriere scelto fra i Consiglieri per la firma abbinata con il Presidente dei mandati di pagamento, fissandone i compiti e l'eventuale compenso per la sua attività.

### **III - DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIALE**

Organi del Consorzio sono: l'Assemblea Generale dei Consorziati, il Presidente del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 12 - ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea Generale è formata dai soli Consorziati, essa è l'organo superiore ed ha i compiti di indirizzo generale del Consorzio.

#### **Art. 13 - AMMINISTRAZIONE CONSORZIALE – FORMAZIONE CONVOCAZIONE E DURATA**

L'Amministrazione del Consorzio è formata da un Consiglio di Amministrazione consorziale eletto dall'Assemblea Generale, i cui componenti sono scelti preferibilmente fra i consorziati ed in tal caso purchè in regola con il pagamento del contributo consortile.

Il Consiglio di Amministrazione consorziale è formato da **un Presidente**, Presidente anche del Consorzio, e da **tre Consiglieri**.

Ogni componente il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, dura in carica **quattro anni** e può essere rieletto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che dovessero risultare assenti senza giustificazione per tre sedute consecutive decadono automaticamente dalla carica; l'Assemblea successiva provvede alla conseguente integrazione.

E' sospeso dalle sue funzioni, e senza alcuna formalità, il Consigliere che ha in corso un contenzioso legale contro il Consorzio; la eventuale decadenza dalla carica viene decisa dall'Assemblea.

Nel caso di corresponsione di contributi pubblici comunali, provinciali o regionali, il rappresentante legale dell'Ente locale che eroga il contributo, se richiesto formalmente, ha diritto a partecipare al Consiglio di Amministrazione; tale ulteriore componente va ad aggiungersi ai Consiglieri effettivi eletti esclusivamente dai Consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione si aduna tutte le volte che il Presidente, o almeno due componenti del CdA lo ritengano necessario per la trattazione di affari consorziali

#### **Art. 14 - SERVIZI TECNICI, AMMINISTRATIVI, SEGRETERIA E COORDINAMENTO DEL CONSORZIO**

Il Consorzio si serve dell'opera professionale di consulenza ed assistenza esterna di un Tecnico o di uno Studio e/o Società di servizi specializzati in materia di Consorzi stradali, per redigere progetti,

disegni, contabilità concernenti i lavori stradali, direzione dei lavori, ripartizione delle spese, ruolo di contribuenza; ed in generale per lo svolgimento dell'attività di segreteria e la evasione di tutte le pratiche tecniche, amministrative e di corrispondenza concernenti lo svolgimento dell'esercizio consorziale, i compensi dovuti per tali prestazioni, necessarie al funzionamento del Consorzio, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito disciplinare.

#### **Art. 15 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE ASSEMBLEARI**

L'Assemblea si aduna usualmente in sessione ordinaria una volta l'anno. Le sue deliberazioni sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei consorziati e delle relative carature, ed in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Agli effetti del calcolo delle presenze in assemblea si fa riferimento alle ditte iscritte nei ruoli e, per il calcolo delle relative carature-voto, agli importi individuali del ruolo ultimo riscosso antecedente l'Assemblea.

L'allontanamento di alcuni dei consorziati intervenuti, dopo accertato il numero dei presenti in assemblea non influisce sulla validità dell'adunanza.

Le Assemblee Generali straordinarie sono tenute ogni qualvolta se ne riconosca la necessità da parte del Sindaco di Roma o del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di un numero pari a 2/3 dei consorziati esclusi da tale numero quelli in stato di morosità e gli estranei al Consorzio; questi ultimi saranno invitati alle assemblee nelle sole sedute nelle quali sono all'ordine del giorno lavori e relative spese straordinarie da ripartire fra i medesimi.

Anche per la validità delle deliberazioni delle assemblee straordinarie valgono gli stessi criteri di quelle ordinarie in merito alle presenze necessarie.

#### **Art. 16 - INVITI ALLE ADUNANZE ASSEMBLEARI**

Gli inviti alle assemblee sono consegnati agli uffici addetti al recapito nel domicilio noto al Consorzio almeno 7 giorni prima di quello dell'adunanza.

Il recapito degli avvisi viene effettuato: a mano per mezzo d'incaricato con facoltà di deposito del plico nella cassetta delle lettere, o posta ordinaria, o per mail, o per pec, o con manifesto affisso nel comprensorio consortile a firma del Presidente; e/o con l'avviso pubblico della convocazione affisso nell'Albo Pretorio del Comune di Roma, o pubblicato nel sito del Consorzio; uno solo dei metodi sopra descritti rende valida la convocazione dell'Assemblea.

Le adunanze in 2<sup>a</sup> convocazione possono essere tenute nello stesso giorno un'ora dopo la 1<sup>a</sup> convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito agli eventuali allegati da inviare o pubblicare congiuntamente all'avviso.

#### **Art. 17 - FACOLTÀ DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORZIATI**

L'assemblea decide a maggioranza delle carature presenti nell'adunanza.

I suoi compiti sono i seguenti:

- 1) elegge il Presidente ed i Consiglieri;
- 2) nomina l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti stabilendone i compiti ed il compenso;
- 3) approva i consuntivi ed i bilanci preventivi annuali e poliennali; ed i ruoli di contribuzione;
- 4) approva il riparto delle spese ordinarie e straordinarie;
- 5) approva i programmi dei lavori stradali eccedenti l'ordinaria manutenzione.
- 6) approva le modifiche e gli aggiornamenti allo Statuto
- 7) delibera in merito agli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione

#### **Art. 18 - PRESIDENZA DEL CONSORZIO**

Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio e presiede tutte le riunioni consortili, ed in particolare quelle del Consiglio di Amministrazione e le Assemblee Generali.

Il Consigliere più anziano di età funge da Presidente nell'assenza o impedimento del medesimo.

### **Art. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE E VOTAZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione vota a maggioranza numerica e, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci;

Il registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione è atto interno amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione consorziale direttamente o a mezzo di incaricato:

- 1) Rivede ed aggiorna annualmente l'elenco dei consorziati e degli iscritti nei ruoli di contribuenza;
- 2) Compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- 3) Cura la compilazione dei progetti esecutivi dei lavori ordinari e straordinari, approva i capitolati e stabilisce la procedura d'appalto dei lavori relativi alle opere stradali;
- 4) Vigila sull'esecuzione dei lavori e periodicamente verifica lo stato di conservazione della strada e delle opere annesse;
- 5) Provvede all'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- 6) Designa, i giorni ed il luogo per le convocazioni ordinarie e straordinarie;
- 7) Formula gli ordini del giorno delle adunanze;
- 8) Esegue il riparto delle spese sia ordinarie che straordinarie da porre a carico dei consorziati e degli utenti, e l'emissione del relativo ruolo di contribuzione;
- 9) Controlla la riscossione dei contributi e delle eventuali altre entrate del Consorzio;
- 10) Assume le iniziative inerenti agli scopi per i quali è costituito il Consorzio;
- 11) Propone le modifiche allo Statuto consorziale;
- 12) Procede alla scelta dei consulenti ed incaricati del Consorzio (Amministrativo, Tecnico, Legale, Contabile, Segreteria, ecc.);
- 13) Autorizza il Presidente a stare in giudizio, a transigere e stipulare convenzioni;
- 14) Provvede nei casi di urgenza ad adottare delibere di competenza dell'Assemblea sottoponendola alla ratifica nella prima riunione
- 15) Adotta i regolamenti del Consorzio e quant'altro ritiene più opportuno al fine di disciplinare al meglio il funzionamento del Consorzio.
- 16) Decide sugli argomenti consortili che esulano da quelli indicati nel precedente Art. 17 di competenza dell'Assemblea.

### **Art. 20 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO – COMPETENZE E FUNZIONI**

Per tutti i rapporti economici, amministrativi, tecnici, giudiziari; e con facoltà di delega, il Presidente del Consorzio, ed in assenza di lui il Consigliere più anziano, riveste la qualità di rappresentante legale del Consorzio e perciò ha diritto ed obbligo:

- 1) di sovrintendere l'Amministrazione del Consorzio;
- 2) di richiedere la spedizione degli avvisi per le adunanze e di presiederle;
- 3) di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del il Consiglio di Amministrazione consorziale;
- 4) di firmare gli atti del Consorzio con facoltà di delega, decisa questa dal Consiglio di Amministrazione;
- 5) di presiedere alle formalità dell'appalto delle forniture e dei lavori;
- 6) di stipulare i contratti.

### **Art. 21 - INDENNITÀ AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Le funzioni di Presidente del Consorzio, dei membri del Consiglio di Amministrazione, sono onorifiche e gratuite. Sono però dovuti ai medesimi i rimborsi delle spese incontrate per conto del Consorzio in seguito ad incarichi loro conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione consorziale; per la partecipazione alle riunioni potrà essere stabilito un gettone di presenza; nonché è dovuto un rimborso forfetario per l'attività svolta a favore del Consorzio la cui misura viene stabilita dall'Assemblea in fase di approvazione dei bilanci.

## IV - DEI LAVORI

### **Art. 22 - ESECUZIONE E APPALTO DEI LAVORI**

Approvati dall'Assemblea Generale i programmi generali dei lavori, il Consiglio di Amministrazione consorziale provvede alla loro esecuzione, previo appalto dei medesimi o con licitazione privata, o con trattativa privata, o con esperimento d'asta, adottando il sistema e tutte quelle norme che crederà opportune e convenienti per il Consorzio utilizzando la massima trasparenza degli atti e delle procedure.

Il Consiglio di Amministrazione presentata all'Assemblea Generale la relazione sull'andamento dei lavori e sulle relative spese e sulla gestione consorziale.

## V - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 23 - RECLAMI**

Ogni reclamo dei consorziati ed utenti circa l'applicazione dei contributi viene iscritto nell'ordine del giorno e deciso dal Consiglio di Amministrazione. Dell'esito del reclamo viene data comunicazione al ricorrente.

Resta salvo ogni diritto di impugnativa ai sensi di legge.

### **Art. 24 - DELEGHE**

Ogni consorziato o utente ha facoltà di delegare la sua rappresentanza nell'Assemblea Generale ad un altro consorziato o ad un estraneo, mediante mandato scritto anche sullo stesso invito ad intervenire all'Assemblea stessa.

Nessun votante può avere più di **tre deleghe**.

### **Art. 25 - DIRITTO DI VOTO**

Ogni consorziato o utente iscritto nei ruoli e purché in regola con i pagamenti ha diritto di esprimere in Assemblea sia in sessione ordinaria che straordinaria un numero di voti proporzionale all'entità del contributo nelle spese ordinarie.

Il numero dei voti viene sempre computato sulla base dell'ultimo ruolo di contribuzione, anche in pendenza di eventuali reclami sulle risultanze di esso.

Il voto del Comune per l'eventuale contributo erogato ai sensi dell'Art.3 del Dll. 1446/18, è relativo esclusivamente alla approvazione dei bilanci e delle nuove opere.

L'Assemblea dei consorziati decide a maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti, sia in sessione ordinaria che straordinaria.

Per l'elezione delle cariche l'Assemblea dei soli consorziati decide a scrutinio segreto.

Le carature consortili, ai fini della partecipazione e per l'espressione dei voti in Assemblea possono essere espresse in carature milionesimali e/o percentuali; e sono ammesse schede di votazione predisposte sia manualmente che con mezzi meccanici o elettronici.

### **Art. 26 - VARIAZIONI DI PROPRIETÀ E DI DOMICILIO**

Tutti i consorziati e gli utenti sia ordinari che straordinari sono tenuti a comunicare formalmente ed a documentare al Consorzio le variazioni di proprietà e di domicilio, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o similare modalità anche per via elettronica, in difetto di che saranno considerati validi a tutti gli effetti, gli inviti di convocazione invitati all'ultimo domicilio comunicato al Consorzio, anche se non recapitati all'interessato. Analogamente saranno ritenute valide le convocazioni fatte alle persone danti causa, qualora tale variazione, completa delle generalità e del domicilio e dati della proprietà trasferita, non sia stata comunicata tempestivamente al Consorzio nelle forme prescritte.

Le variazioni di proprietà e consistenza immobiliare verranno applicate nel ruolo successivo a quello emesso ed in esazione al momento della comunicazione al Consorzio

La perdita della qualità di interessato nel Consorzio costituisce perdita del diritto a farne parte, ma egli rimane tenuto a comunicare e documentare formalmente al Consorzio allegando copia dell'atto o dichiarazione sostitutiva, tutte le variazioni di proprietà e di domicilio o del nuovo rappresentante della proprietà, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o analogo sistema di notifica, in difetto di che, saranno ritenuti validi a tutti gli effetti gli inviti di convocazione recapitati all'ultimo domicilio comunicato al Consorzio, anche se non ricevuti dagli interessati; così pure la relativa iscrizione nei ruoli di contribuzione.

In mancanza o incompletezza delle comunicazioni circa il mutamento del titolare o del rappresentante, della proprietà, ed indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di procedere d'ufficio ai necessari accertamenti, ponendo a carico dell'inadempiente ogni relativo onere.

Il Consorzio resta esonerato, altresì, da ogni responsabilità per eventuali controversie dipendenti da omesse denunce di quanto sopra.

Gli interessati, pertanto, nel loro esclusivo interesse, debbono comunicare immediatamente al Consorzio, tutti gli estremi degli atti allegando una copia degli stessi; può derogarsi all'obbligo di trasmissione della copia dell'atto di compravendita nel caso in cui l'interessato autocertifichi con atto notorio l'avvenuto passaggio di proprietà, rappresentanza, ecc. ed indichi i dati necessari per l'aggiornamento dei ruoli esattoriali (generalità, data di nascita, codice fiscale, residenza, ubicazione, consistenza e valore millesimale del bene immobile).

Le variazioni di cui sopra vengono applicate nel ruolo successivo a quello in esazione dal momento della comunicazione nelle forme di cui sopra al Consorzio.

#### **Art. 27 - AMMISSIONE ALLE GARE**

Le ditte concorrenti alle gare sono scelte a giudizio insindacabile dal Consiglio di Amministrazione consorziale.

Sia i rappresentanti delle Ditte concorrenti, sia i membri del Consiglio di Amministrazione, che i consorziati, che dovessero concorrere agli appalti dei lavori, dovranno astenersi dal partecipare a qualsiasi votazione che riguardi direttamente o indirettamente detti lavori.

#### **Art. 28 - REGOLAMENTO**

Previa decisione di indirizzo dell'Assemblea Generale dei consorziati ed ove le esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione adotta un "Regolamento" per il funzionamento del Consorzio; tale Regolamento integra le norme statutarie e pertanto deve essere rispettato da tutti siano essi Consorziati, Utenti o estranei al Consorzio.

#### **Art. 29 - LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO**

Dato che il Consorzio non si pone fine di lucro, in caso di scioglimento per acquisizione di tutti i beni da esso amministrati da parte del Comune di Roma o Ente Locale superiore, l'Assemblea deliberante stabilisce le modalità della liquidazione alle quali si deve attendere il Presidente del Consorzio che ha le funzioni di Liquidatore.

#### **Art. 30 - COLLEGIO DEI REVISORI**

L'Assemblea se ritenuto opportuno, può nominare un Collegio di persone delegate alla revisione della contabilità consortile.

Il Collegio si compone al massimo di **tre persone** scelte fra i consorziati in regola con i pagamenti. Spetta a loro controllare la regolarità della contabilità consortile, e riferirne all'Assemblea.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica **quattro anni** e sono rieleggibili; a tali persone non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle mansioni indicate a meno che ciò non venga deciso dall'Assemblea generale dei consorziati in occasione della approvazione dei bilanci.

#### **31) – ACCESSO AGLI ATTI DEL CONSORZIO.**

Il diritto di accesso agli atti del Consorzio è consentito limitatamente ai seguenti documenti amministrativi e purché sussistano e siano comprovate le condizioni di cui all'Art. 22, L. 7.8.1990 N.241 e ss.mm.ii.:

- Atti relativi alla posizione contributiva del consorziato e/o utente;
- Visione dei ruoli di contribuzione ordinaria o straordinaria entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione degli stessi nell'Albo Pretorio del Comune di Roma;
- I verbali del Consiglio di Amministrazione o parte degli stessi purché sia nell'esclusivo caso in cui il consorziato vi abbia diretto interesse e lo dimostri per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
- I verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale
- I bilanci approvati nelle Assemblee Generali.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e formulata per iscritto.

Non è consentito l'accesso del pubblico alla rimanente documentazione interna del Consorzio.

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia deciso dal Consiglio di Amministrazione è subordinato al rimborso delle spese vive.

### **32) RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – DEDUCIBILITA' FISCALE DEI CONTRIBUTI**

I dati individuali e personali acquisiti dal Consorzio a seguito della comunicazione prevista da parte dei consorziati, o rilevati tramite accertamenti d'Ufficio, sono utilizzati dall'amministrazione esclusivamente per gli scopi istituzionali del Consorzio.

Essendo il Consorzio Stradale obbligatorio e permanente, i contributi consortili sono deducibili fiscalmente nelle forme prescritte dalla legge.

### **33) NORME TRANSITORIE**

A- L'adeguamento dei tratti stradali agli standard consortili al momento della costituzione del Consorzio, fanno capo ai proprietari frontisti utenti di quel tratto di strada; la ripartizione delle spese a loro carico è la medesima di cui al precedente Art.7

B- Le azioni legali e conseguenze giudiziarie per questioni e fatti, anche di carattere ed interesse comune, passate in giudicato e/o in corso al momento della costituzione del Consorzio restano ad esclusivo carico delle parti, quindi nessun onere di qualsiasi genere può essere attribuito al Consorzio.

### **34) VIGORE DELLE NORME STATUTARIE**

Il presente Statuto va in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale.